

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA
REGOLAMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LEGGE RIGUARDANTE
L'IMPOSTA DEL 10% SU TALUNE VOCI DELLA RETRIBUZIONE**

Il giorno **24 marzo 2011** presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto**, rappresentata dal Presidente Sbalchiero Giuseppe, assistito dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e da Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata da Giannino Rizzo.

Premesso che

- l'art.1 comma 47 della legge n.220 del 2010 prevede, per il periodo di imposta relativo al 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e simili;

- le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, redatta congiuntamente dall' Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro ed in virtù delle relazioni sindacali instaurate nel Veneto che hanno portato alla definizione di

una diffusa contrattazione regionale a livello interconfederale e categoriale, ritengono indispensabile la definizione di un'intesa regionale interconfederale che recepisca i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia

Le parti

sottolineano in maniera positiva gli esiti della contrattazione interconfederale veneta che nelle diverse tornate e sotto diverse angolature ha anche promosso e messo a punto la bilateralità veneta.

Evidenziano altresì come la contrattazione regionale attivata per i settori artigiani, molti dei quali esposti ai maggiori problemi della crisi, abbia confermato quel ruolo di territorio aperto al negoziato ed alla concertazione che da sempre è patrimonio delle parti sociali venete.

In questo ambito riaffermano l'importanza di un rapporto tra la negoziazione regionale e la bilateralità che ha permesso e permette tuttora di costruire una rete di servizi per imprese e lavoratori che completano il trattamento economico e normativo definiti all'interno dei CCRL e nel contempo consentono strumenti di tutela sociale in riferimento ai posti di lavoro ed alle professionalità aziendali.

Conseguentemente ritengono che vada percorsa in maniera congiunta ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della contrattazione regionale sia interconfederale che di categoria nell'artigianato veneto.

Tutto ciò premesso

1) Le Parti intendono riaffermare le disposizioni presenti in tutta la contrattazione regionale veneta di settore dedicata alle imprese artigiane ed ai datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione dei relativi accordi, finalizzate a sostenere la relazione tra attività lavorativa e le variabili condizioni del mercato, ed in tal senso originate dal comune impegno di incentivare, nel rispetto della sicurezza e della dignità del lavoro, la qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e le quantità produttive della piccola impresa di tutti i settori tramite un'appropriata gestione degli orari, una migliore organizzazione del lavoro e l'attivazione di relativi compensi ai lavoratori.

In tal senso, a mero titolo esemplificativo, vanno annoverati gli istituti della contrattazione regionale della compensazione dei regimi di orario, dell'accantonamento annuo di compensazione, della "banca ore", e di ogni altro istituto legato alla gestione in forma flessibile dell'orario di lavoro nonché l'attivazione nella medesima contrattazione regionale di premi territoriali legati all'andamento del settore e/o alla presenza al lavoro sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dai contratti regionali.

2) Quali premesse a tali disposizioni regionali, le Parti ritengono fondamentali le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali artigiani applicati in azienda che qui vengono recepite e relative a:

il trattamento economico per il lavoro straordinario e/o supplementare (anche erogato a questo titolo in forma forfetizzata), i compensi per l'utilizzo di clausole elastiche e/o flessibili nei rapporti a tempo parziale, il lavoro festivo o domenicale anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, il compenso per l'attivazione dell'istituto della flessibilità, dei recuperi o compensazioni dell'orario settimanale di lavoro e per l'attivazione del lavoro a turni, e comunque le diverse voci retributive derivanti dalla medesima contrattazione, atte a favorire una efficiente organizzazione del lavoro ai fini della produttività aziendale.

3) Ritengono analogamente riconducibili ad una migliore organizzazione produttiva, e pertanto recepite dalla presente intesa, le stesse disposizioni richiamate ai punti precedenti e contenute:

- in tutti i contratti collettivi nazionali e territoriali non artigiani applicati dalle imprese e da datori di lavoro associati alle associazioni territoriali aderenti alle associazioni artigiane firmatarie la presente intesa;
- nelle regolamentazioni adottate dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali del Veneto nonché dagli enti o dalle società partecipate o costituite;
- nelle regolamentazioni adottate dall'Ente Bilaterale Artigianato Veneto e dalle Casse Edili Artigiane del Veneto.

4) Le Parti confermano pertanto che tutti i trattamenti economici riservati al personale dipendente, ivi inclusi i lavoratori somministrati, derivanti dalle disposizioni previste dalla contrattazione nazionale/territoriale (ovvero da regolamentazione) come sopra specificato, rispondono al comune intento di prevedere condizioni premiali alle tipologie di prestazione lavorativa che favoriscano la migliore organizzazione del lavoro utile ad incrementare la qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e quantità produttive aziendali.

5) Il presente accordo ha efficacia per tutti i dipendenti, ivi inclusi i lavoratori somministrati, anche se occupati presso sedi o unità produttive situati fuori dalla Regione del Veneto, le cui imprese e datori di lavoro sono citate ai punti 1, 2 e 3.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali agli istituti sopra definiti avviene nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando anche quanto avvenuto nel biennio 2009 – 2010.

6) Il presente accordo si applica a tutte le somme erogate sulla base dei titoli sopradescritti nel corso dell'anno 2011, ai sensi della specifica normativa di legge e sue modificazioni ed integrazioni.

7) Imprese e datori di lavoro ne daranno comunicazione ai loro dipendenti con il cedolino paga del mese di aprile 2011 (sulla base di un testo predisposto dalle parti) e, laddove presenti, ne informeranno la RSA/RSU.

8) Per le imprese che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti artigiani il contenuto del presente accordo risulta sussidiario e cedevole rispetto a quanto eventualmente previsto in accordi aziendali o pluriaziendali.

CONFARTIGIANATO IMPRESE DEL VENETO

CGIL VENETO

CNA DEL VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

UIL VENETO